

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 194

6 dicembre 2007

PROGETTO DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PARMA, MANFREDINI,
CORRADI

**CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA AI CITTADINI CHE SI AVVALGONO
DELLA PRATICA RIABILITATIVA DENOMINATA
"METODO DOMAN"**

Oggetto consiliare n. 3168

RELAZIONE

Il metodo Doman (dal medico americano Glenn Doman) è una terapia avviata presso l'Istituto per il raggiungimento del Potenziale Umano a Philadelphia (USA), e consiste in una serie di programmi riabilitativi atti a favorire il recupero dei bambini cerebrolesi. È un metodo di riabilitazione che punta a un processo di apprendimento, in relazione alla gravità della lesione, fondato sulla mediazione tra il bambino e l'ambiente in cui vive.

La filosofia del trattamento terapeutico proposto dagli Istituti si basa su un intervento non chirurgico, mirato a fornire al cervello leso, mediante appropriate tecniche, stimolazioni sensoriali alle quali corrispondono opportunità motorie, al fine d'intervenire direttamente sulla sede della lesione.

Questo ha permesso a migliaia di famiglie, in tutto il mondo, di vedere il loro bambino cerebroleso progredire verso il proprio raggiungimento del potenziale umano.

Nel percorso riabilitativo (la sua palestra, la ginnastica, l'istruzione) l'ambiente familiare ha un ruolo fondamentale così come fondamentale è il ruolo della famiglia nonché degli amici, parenti e volontari.

I genitori sono partecipi durante le terapie dei figli e non sono solo un "supporto psicologico" o "meri accompagnatori" nel tragitto riabilitativo. Infatti, gli stessi genitori devono essere "educati" in questi percorsi devono, cioè, imparare come sviluppare le funzioni dei propri figli lesi nell'area motoria-intellettuale e fisiologica, qualunque sia la gravità della lesione cerebrale; questo percorso avviene in apposite strutture dove viene insegnato il metodo Doman: gli Istituti per il raggiungimento del potenziale umano.

Le cifre dimostrano l'efficienza di questo metodo. I bambini che hanno usufruito del metodo Doman hanno ottenuto risultati in diverse aree: mobilità, comprensione, linguaggio e lettura. Il 50% di quelli che non erano in grado di camminare, lo hanno fatto per la prima volta. L'89% di coloro con un livello di comprensione pari a quella di un bimbo di 3 anni, è stato in grado di comprendere. Il 49% dei bambini che non era in grado di parlare, lo ha fatto per la prima volta. Il 98% di quelli che non erano nelle condizioni di leggere, ha imparato a farlo. Non mancano casi di bambini che sono stati recuperati totalmente.

L'obiettivo del presente Progetto di legge è quello di riconoscere ad ogni famiglia che si avvale o che intende avvalersi del c.d. metodo Doman, un contributo economico per il carico assistenziale sostenuto nei confronti del loro congiunto.

Inoltre, una legge regionale, in luogo dell'attuale delibera di Giunta che stabilisce l'importo del contributo, permetterà di superare il problema che periodicamente si verifica: quello di procedere all'adeguamento del contributo che purtroppo non sempre avviene tempestivamente (l'ultimo risale al 2002).

Il Progetto di legge prevede, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio nonché e soprattutto anche il rimborso delle spese, purché documentate, sostenute per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature necessarie per il programma terapeutico; risulta, infatti, che le famiglie spendono annualmente circa 1000 Euro per la manutenzione e riparazione delle attrezzature per la riabilitazione quali ad esempio la macchina respiratoria, somme che non vengono rimborsate.

Tra le modalità richieste dal progetto di legge per accedere ai contributi in esso previsti si segnala, in particolare, la necessità di allegare alla domanda:

- 1) la documentazione contabile che attesta l'avvenuto pagamento della spesa di visita effettuata per la valutazione neurologica;
- 2) il documento che presenta il nuovo programma stilato con gli obiettivi da raggiungere per i successivi mesi, assegnato e firmato dal direttore responsabile degli Istituti Doman per il raggiungimento del potenziale umano.

Inoltre, la domanda per la richiesta dei contributi e per il rimborso delle spese sostenute dovrà essere presentata presso l'Azienda USL direttamente da un direttore di distretto o chi per lui.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto previsto all'art. 2, lett. d) dello Statuto regionale, e nel quadro dell'attività di tutela dei soggetti portatori di svantaggi psicofisici, promuove interventi di sostegno a favore dei cittadini residenti in Emilia-Romagna da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che necessitando di particolari prestazioni riabilitative, anche non praticate sul territorio nazionale, si avvalgono, quale trattamento riabilitativo debitamente certificato, del "metodo Doman".

Art. 2 *Strumenti*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione assume a proprio carico, con apposito contributo, gli oneri assistenziali connessi ai trattamenti terapeutici di riabilitazione, di cui al comma 1, anche se praticati all'estero, e non rientranti nell'ambito delle prestazioni coperte dal fondo sanitario regionale, cui debbano sottoporsi i soggetti di cui all'art. 1 aventi titolo all'assistenza sanitaria.

2. Inoltre, ai soggetti aventi titolo viene concesso il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e per la permanenza nei luoghi in cui vengono effettuate le prestazioni riabilitative di cui all'art. 1, nonché il rimborso delle spese per il prosieguo delle terapie domiciliari eseguite da personale competente e di certificata specializzazione, comprese le spese sostenute per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature necessarie per il programma terapeutico.

3. Le prestazioni assistenziali di cui ai commi precedenti sono erogate, in forma indiretta, in favore dei soggetti di cui all'art. 1, mediante rimborso da parte dell'Azienda USL di appartenenza.

Art. 3 *Modalità per accedere ai contributi*

1. La domanda per la richiesta del contributo di cui

all'art. 2, comma 1, e per il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve essere presentata presso l'Azienda USL di appartenenza del richiedente, direttamente da un direttore di distretto o chi per lui.

2. Alla domanda per accedere al contributo di cui all'art. 2, comma 1, deve essere allegata:

- a) la documentazione contabile che attesta l'avvenuto pagamento della spesa di visita effettuata per la valutazione neurologica;
- b) il documento che presenta il nuovo programma stilato con gli obiettivi da raggiungere per i successivi mesi, assegnato e firmato dal direttore responsabile degli "Istituti Doman per il raggiungimento del potenziale umano".

3. Alla domanda per il rimborso delle spese di cui all'art. 2, comma 2, deve essere allegata la relativa documentazione, così come prevista dalla delibera di Giunta di cui al successivo comma 4.

4. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta regionale inoltre determina, di regola annualmente, con apposita deliberazione, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo massimo del contributo di cui all'art. 2, comma 1, e delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 2, comma 2, oltre alla relativa documentazione, le modalità per l'assegnazione dell'importo dei contributi, e per l'accredito delle relative somme alle Aziende USL competenti per territorio.

Art. 4 *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

